



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON SVOLGIMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO.

ART. 1 REQUISITI DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione Comunale di Borso del Grappa provvede all'affidamento dell'attività di liquidazione, accertamento ed riscossione del tributo di cui al seguente articolo 2 ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

2. La ditta offerente dovrà essere iscritta nel citato albo dei soggetti abilitati come costituito dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e svolgimento del relativo servizio in conformità al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e del regolamento comunale di applicazione.

ART. 3 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Borso del Grappa affida "in esclusiva" il servizio con aggiudicazione al soggetto che in sede di gara avrà garantito il versamento del canone minimo annuo richiesto dalla Amministrazione e richiesto la percentuale più bassa di aggio.

2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale impiegato.

ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La ditta concessionaria è obbligata ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta in oggetto regolata dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché il regolamento comunale di gestione.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con inizio il 1° gennaio 2007.

2. E' riservata al Comune la facoltà di recesso durante tutto il periodo di affidamento, da comunicare con lettera raccomandata con 3 (tre) mesi di anticipo nei seguenti casi:

- ritardo nel versamento delle riscossioni dei tributi in appalto alle scadenze trimestrali;
- per ripetute irregolarità nella gestione dei tributi in oggetto;
- per l'impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
- mancato reintegro della cauzione entro 30 giorni dalla sua riduzione;
- per mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi stabiliti dal successivo art. 11.

3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti la abolizione dell'istituto della concessione ovvero alla soppressione del tributo.

ART. 6 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

1. Il servizio viene compensato ad aggio con l'obbligo del concessionario di garantire al Comune un provento minimo annuo, al netto dell'aggio, di € 5.000,00 (cinquemila/00) per l'imposta di pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni.

2. L'aggio per il concessionario, da calcolarsi sugli introiti del tributo in concessione, è stabilito nella misura risultante dalla procedura esperita .

ART. 7 VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio di competenza, in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento. I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tal caso la data di versamento fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzi detti. Del pagamento trimestrale dovrà essere trasmessa al comune apposita documentazione riassuntiva indicante la parte di imposta e diritti incassati, al lordo ed al netto dell'aggio trattenuto.

2. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

3. Il provento annuo di cui all'art. 6 deve essere sempre garantito nel caso in cui l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo a causa di contestazione di somme accertate. Il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di trattenersi anche negli anni successivi quanto è stato da lui anticipato, detraendolo in ogni caso dall'importo eccedente il minimo garantito.

4. Per il ritardato pagamento è dovuta una indennità di mora del 7 (sette) per cento semestrale, sulle somme non versate che possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910 n. 639.

5. Qualora, al termine della concessione, non venga raggiunto e superato il minimo garantito, il concessionario non potrà vantare alcun recupero sulle maggiori somme garantite e versate nell'anno o negli anni precedenti.

ART. 8 CAUZIONE

1. Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della L. 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito annuale stabilito all'art. 6.

2. Tale cauzione dovrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario trimestralmente, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione con semplice escussione della fidejussione a semplice richiesta. In tal caso, il concessionario sarà poi obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, pena l'applicazione dell'art. 5.

4. Un'eventuale integrazione della cauzione può essere richiesta nel caso in cui il gettito dei tributi in concessione dovesse aumentare in misura superiore al 30 per cento della previsione iniziale.

5. Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

ART. 9 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, a cui è vietato il subappalto del servizio stesso, che deve essere assolto con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onere nonché nei regolamenti di che riguardano la gestione, la modifica, la costituzione di tributi in concessione.

ART. 10 INFORTUNI E DANNI

1. La ditta concessionaria risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga:

a) a nominare il "Funzionario Responsabile" per il tributo dato in concessione a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. Detto funzionario dovrà trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune entro il mese di febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente da cui emergono:

- numero di accertamenti effettuati;
- numero di ricorsi giurisdizionali aperti, chiusi con i relativi dispositivi;
- recuperi effettivi del tributo;
- le problematiche inerenti la gestione;

- b) di richiedere i pareri al responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune ai sensi dell'art. 16 della L. 241 /90 come modificato dalla legge 127/97 in presenza di richieste, circostanze o situazioni particolari che possano determinare pericolo di perdita di gettito per l'ente;
- c) a trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti;
- d) mantenere in Fonte un recapito adeguato e idoneo alle esigenze della gestione, facilmente accessibile al pubblico, per il ritiro dei manifesti e il pagamento delle commissioni.
- e) adibire al servizio personale sufficiente ed idoneo;
- f) ad assumere gli oneri, diretti ed indiretti, per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria. Il comune resterà completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra l'appaltatore ed il personale, il quale, fra l'altro, non potrà accampare alcun diritto verso l'amministrazione comunale, né durante la gestione, né alla scadenza del contratto. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta concessionaria. Il personale addetto dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco. L'Amministrazione Comunale ha, in ogni caso, la facoltà di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di quel personale che si renda non adatto allo svolgimento del servizio oggetto di concessione;
- g) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che saranno richiesti e assicurare la massima disponibilità del personale in occasione di controlli ed ispezioni;
- h) a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'amministrazione;
- i) a fornire all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 febbraio e 20 luglio di ogni anno, gli estremi identificativi dei soggetti e tutti i dati relativi all'imposizione, relativi ai sei mesi precedenti. Gli anzidetti dati dovranno essere forniti su supporto cartaceo e su supporto magnetico, quest'ultimo in formato leggibile con le applicazioni MS Excel o MS Access.

ART. 12 BOLLETTARI E REGISTRI

1. Per ogni riscossione la concessionaria deve rilasciare quietanza staccandola da bollettari a madre e figlia appositamente predisposti per la riscossione della tassa per la pubblicità temporanea.

2. I bollettari prima di essere posti in uso, dovranno essere vidimati dal Comune e muniti di bollo di riscontro del Comune stesso su ciascuna bolletta. Della consegna dei bollettari sarà tenuto registro di carico e scarico.

3. I bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio, dovranno essere forniti a cura e spese della concessionaria.

4. La ditta concessionaria è tenuta a conservare i bollettari delle riscossioni, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli ed a consegnarli al Comune, al termine della gestione. Qualora l'appaltatore usufruisca del C.E.D. e di bollette di riscossione elaborate su moduli continui, queste dovranno essere preventivamente vidimate, con le modalità di cui sopra, ivi compreso il loro carico e scarico prima della loro messa in uso.

ART. 13 ESENZIONI - RIDUZIONI

1. Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

ART. 14 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) qualora i decreti emanati dal Ministro competente, ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D.Lgs. 446/97, dovessero stabilire criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione tali da essere incompatibili con quanto disposto nel presente capitolato;
- b) nel caso in cui la cauzione prevista dall'art. 8 non venga reintegrata entro 30 giorni dalla richiesta del Sindaco;
- c) in caso di mancato versamento, per due trimestri consecutivi, delle somme dovute alle prescritte scadenze stabilite dall'art. 7;
- d) per ripetute e continuate irregolarità ed abusi commessi nella conduzione del servizio;
- e) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di cause di incompatibilità;
- f) per aver reso falsa attestazione, fornita ai sensi degli art. 4, 20 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiaravano loro stessi ed i soci della società che rappresentavano di non detenere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla gara stessa;

2. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

3. Il concessionario decaduto deve comunque garantire l'espletamento del pubblico servizio fin tanto che il Comune non rileva la conduzione del servizio stesso.

ART. 15 ARBITRATO

1. Le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e la ditta concessionaria, sia durante il periodo di concessione che al termine del medesimo saranno decise da un collegio di tre arbitri che fungerà da amichevole compositore.

2. Due degli arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo e, in difetto, dal Presidente del Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

3. La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti rinunciano al ricorso della Autorità Giudiziaria Ordinaria.

4. Le spese di giudizio sono anticipate dalla parte che avanza domanda di arbitrato e la decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

ART. 16 SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto per tasse, diritti ed accessori, compresa la tassa annuale di concessione governativa, sono a carico del concessionario.



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Prot. n. 11678

Borso del Grappa, 30 novembre 2006

OGGETTO: Affidamento della concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e riordino segnaletica pubblicitaria

B A N D O D I G A R A

PROCEDURA APERTA

1. ENTE

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA – Assessorato Tributi – Piazza G. Marconi 10 – 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) tel. 0423 543036 – fax 0423 542273.

2. NATURA DEL SERVIZIO

Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e svolgimento del relativo servizio in conformità al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e del regolamento comunale di applicazione.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

L' affidamento della concessione avrà durata per un periodo di anni tre salvo proroga, fino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi dal Consiglio Comunale almeno sei mesi prima della scadenza qualora da parte del concessionario vengano proposte condizioni ritenute più vantaggiose per il Comune.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

Il provento minimo che il concessionario dovrà garantire al Comune, al netto dell'aggio, per ciascun anno della concessione è fissato in € 5.000,00.

5. PROCEDURA DI GARA

Pubblico Incanto ad offerte segrete; aggiudicazione anche in caso di unica offerta con svincolo dall'offerta valida trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà richiesto la minor percentuale di aggio.

6. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara le imprese che risultino iscritte all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 art. 6 lettera b).

7. DOCUMENTI DI GARA

Plico A) - Documentazione

- a) dichiarazione a corredo dell'offerta, redatta preferibilmente secondo il modulo predisposto da questa Amministrazione (Modulo A), alla quale dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore pena l'esclusione dalla gara;

- b) copia certificato di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 art. 6 lettera b);
- c) copia certificato Camera di Commercio;

La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta, da inserire nel plico di invio di tutta la documentazione richiesta, dovrà portare l'oggetto della gara e il nominativo dell'impresa mittente.

Plico B) - offerta

L'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dell'imprenditore o dei rappresentanti legali della Ditta, dovrà essere redatta sul modulo appositamente predisposto da questo Ente ("Modulo B offerta").

I plichi A) e B) dovranno essere racchiusi in un piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura ed all'esterno dovrà recare, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura "Offerta per concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità".

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

- Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno **20-12-2006**
Indirizzo: **COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA** – Assessorato Tributi – Piazza G. Marconi 10 – 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)
- Apertura offerte: il giorno 10-01-2007 alle ore **10.00** presso la sede municipale; precisando che si provvederà alla sola valutazione della regolarità della documentazione prodotta per l'ammissione dei concorrenti.

9. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- b) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- c) Responsabile del procedimento: Mocellin geom. Michele

IL RESPONSABILE TEMPORANEO DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Mocellin geom. Michele)

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

Spett.le **COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA**
Piazza G. Marconi, 10
31030 – BORSO DEL GRAPPA

OGGETTO: Concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e riordino segnaletica pubblicitaria

Il sottoscritto

nato il a

in qualità di

dell'impresa

con sede in

con codice fiscale n.

con partita IVA n.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

che la ditta è iscritta nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 art. 6 lettera b).

a) ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (**indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza**):

.....
.....
.....
.....

- i) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e le prescrizioni contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29-11-2006.
- m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere allestiti gli impianti;
- n) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura e posa in opera del materiale, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- o) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 157/1995, nonché dalla Legge n. 55/1990 per quanto riguarda il subappalto;
- p) di prendere atto che ai sensi della Legge 675/1996 i dati forniti sono dal Comune di Borso del Grappa trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione di contratti, fatto salvo l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 13 della Legge stessa.

Lì, _____

FIRMA

.....

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

O F F E R T A

Per la concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Il sottoscritto

nato il a

in qualità di

dell'impresa

con sede in

con codice fiscale n.

con partita IVA n.

O F F R E

le seguenti migliori condizioni per la concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

- **Importo minimo garantito annuo €** _____
- **Aggio:** _____%

Lì, _____

FIRMA

.....